Sent./ord. n. 61/2026/M

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Rocco LOTITO ha pronunciato la seguente

SENTENZA - ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9345/M del registro di Segreteria, proposto da XXX (c.f. XXX), rappresentato e difeso dall'avv. Michela Scafetta e presso il suo studio, sito in Roma, al Viale dei primati Sportivi, 19, elettivamente domiciliato (PEC: scafetta@pec.it);

contro l'INPS, Direzione Provinciale di Potenza Basilicata, nonché nei confronti del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria (D.A.P.);

avverso il silenzio serbato dall'INPS sulla domanda di pensione privilegiata ordinaria presentata in data 21.01.2026, nonché avverso tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, connessi e conseguenziali, tra cui il decreto n. 02029/2022/cs/49 emesso dal Ministero della Giustizia – D.A.P. in data 14.11.2022, e il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS) n. 740632021 del 14/04/2022.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 22 ottobre 2026, con l'assistenza del segretario dott. Alfonso Ingenito, l'avv. Julia Monero, in sostituzione del difensore costituito, per il ricorrente, e l'avv. Valentina Interesse per il Ministero della Giustizia; nessuno è presente per l'INPS;

premesso in

FATTO

Con atto di ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 14/05/2026, il sig. XXX, come sopra rappresentato e difeso, adiva questa Corte dei conti ed esponeva, tra l'altro:

- che – arruolato nel 25.10.1989 nel Corpo degli Agenti di Custodia e attualmente in servizio presso l'Istituto Penale per i Minorenni "XXX" di Potenza, Corpo di Polizia Penitenziaria con l'incarico di Ispettore Superiore – nel corso della sua carriera, come dettagliatamente descritto nel ricorso introduttivo, espletava la propria attività lavorativa *«… in condizioni troppo spesso estreme e precarie, dovute non soltanto alla continua esposizione ad intemperie ma anche al mantenimento per lungo tempo di posture del corpo innaturali, vieppiù aggravate dal peso dei dispostivi di protezione personale e dell'arma cui il ricorrente era sottoposto*»;

- che, nell'anno 2010, gli venivano riconosciute come dipendenti da causa di servizio cinque patologie (faringolaringite cronica, sinusopatia fronto mascellare bilaterale, ipertrofia dei turbinati nasali, note di spondiloartrosi lombare con ernia discale L5-S1, sindrome da impingment subacromiale a dx), ascritte a Tab. B, a riprova «*…delle difficili condizioni lavorative a cui è stato sottoposto il ricorrente nel corso degli anni*»;

- che, precisando di essere stato coinvolto in data 14.03.2007 «*…in un incidente*

svolgendo il servizio di responsabile della vigilanza durante attività di controllo a bordo della motovedetta V5…» che lo costringeva ricorrere alle cure del nosocomio San Paolo dell'ASL 1 di Napoli, in data 01.07.2020 presentava domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e concessione di equo indennizzo per l'infermità "Coxartrosi bilaterale con limitazione funzionale", riconosciuta ascrivibile a Tab. A Cat. 8 dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari, con il verbale modello BL/B n. BA121001308 del 19.07.2021;

- che «*Successivamente, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con parere n. 740632021 sulla posizione n. 102425 nell'adunanza n. 2842 del 14/04/2022 riteneva che l'infermità "Coxartrosi bilaterale NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di patologia legata a disturbi circolatori, meccanici o dismetabolici, secondari il più delle volte a displasia, per anomalo sviluppo dell'articolazione coxofemorale (60-80% delle forme) con difetti singoli o multipli a carico delle componenti articolari (cotile, testa o collo femorale), elementi questi che comportano uno spostamento dell'asse di carico e, di conseguenza, una comparsa ed una evoluzione ingravescente dell'affezione. Gli allegati eventi di servizio, così come descritto in atti, pertanto possono avere svolto tutt'al più il ruolo di occasione rivelatrice, ma non quello di concausa efficiente e determinante è stato sottoposto il ricorrente nel corso degli anni"*»;

- che, con il Decreto n. 02029/2022/cs/49 del 14.11.2022 il Ministero della Giustizia – DAP stabiliva che l'infermità considerata nel predetto parere non fosse dipendente da causa di servizio;

- che i predetti atti venivano impugnati innanzi al TAR territorialmente

competente con esito negativo;

- che «*In occasione della presentazione del ricorso al TAR, l'odierno ricorrente faceva valutare la sua condizione dal dott. Mosciatti, medico chirurgo, che stilava una relazione sulla base della documentazione sanitaria e di servizio prodotta nella quale veniva rassegnate le seguenti conclusioni: "ln conclusione a quanto su scritto dichiaro che la "COXARTROSI BILATERALE A LIMITAZIONE FUNZIONALE", DIPENDE ... da causa di servizio essendo il servizio stesso prestato CONCAUSA PREPONDERANTE e DETERMINANTE nello sviluppo della patologia stessa e dà diritto all'equo indennizzo e all'attribuzione di una categoria ai fini dell'infermità (Tabelle A e B legge n. 834/1981) individuabile nella cat. A 6." ...*»;

- che, in relazione all'infermità "Coxartrosi bilaterale" riconosciuta dal Dipartimento Militare di Medicina Legale Bari con verbale del 19.07.2021. in data 21.01.2026 l'odierno ricorrente presentava all'INPS domanda di pensione privilegiata;

- che, soffermatosi sulla definizione di "fatti di servizio" di cui all'art. 64, comma 2, del DPR n. 1092/1973, ai fini della configurabilità della causalità efficiente e determinante, l'eventuale predisposizione organica non costituisce *«…di per sé preclusione al riconoscimento della dipendenza da causa o concausa di servizio**, dovendosi considerare caso per caso, se l'attività svolta abbia facilitato o accelerato l'insorgenza della malattia o ne abbia aggravato il decorso, contribuendo all'insorgenza di esiti più gravi***»;

- che il ricorrente, negli anni, era stato impiegato in ambienti malsani, in particolare presso la Base Navale di NISIDA, dove era rimasto per 16 anni, sino al febbraio 2020), come testimoniato anche dall'allegato documento dell'agosto

del 2019 del Segretario Generale del sindacato di polizia penitenziaria e dal documento in data 19.12.2019 del Direttore dell'Ufficio VI del MINISTERO DELLA SALUTE;

- che le affermazioni contenute nel suindicato parere del Comitato di Verifica presentano «…*la mancanza di indicazioni specifiche nel caso proprio dell'odierno ricorrente che, utilizzando invece formule generiche e del tutto insufficienti ad escludere ogni nesso eziologico tra la patologia e gli eventi di servizio vissuti dal militare, non permettono di comprendere compiutamente le considerazioni medico legali sottese al giudizio di non causalità, così ammettendo di non aver assolutamente valutato tutta la varietà e complessità dei servizi svolti dal ricorrente in condizione di costante disagio fisico*»;

- che, invece, dalla documentazione presentata dal ricorrente in allegato alla propria domanda di riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio, emerge la correlazione tra il servizio e l'insorgenza delle patologie;

- che l'amministrazione di appartenenza è venuta meno al proprio obbligo di verificare che il CVCS abbia tenuto conto delle argomentazioni, eventualmente di segno opposto, svolte dagli altri organi tecnici già intervenuti, omettendo di dar conto delle specifiche ragioni tecniche per le quali è pervenuto alla contestata conclusione e di verificare l'attività specifica del militare, così incorrendo in palese vizio di difetto di motivazione;

- che «…***il ricorrente ritiene illegittimo il provvedimento negativo al riconoscimento quale dipendenza da fatti inerenti al servizio*** *emesso dal Ministero della Giustizia, basato sul parere del Comitato di Verifica* ***nella parte in cui nega il nesso di causa e/o concausa delle patologie sofferte e l'attività di servizio svolta***», nesso che, al contrario, è chiaramente evincibile dagli elaborati

peritali del CTP e da tutta la documentazione sanitaria agli atti;

- che «*In merito all'ascrivibilità delle infermità sofferte "Coxartrosi bilaterale", sulla base delle vigenti tabelle allegate al DPR 30 dicembre 1981, n. 834 e s.m.i., è evidente che tali patologie debbano essere ascritte alla* ***6a categoria della Tabella A****, come anche affermato e concluso dal Dott. MOSCIATTI nell'allegata relazione di parte*»;

- che «*Ad oggi, l'INPS ha tenuto rispetto all'istanza avanzata un silenzio che è da intendersi rigetto, tenuto conto del decorso del termine dei 90 gg dalla presentazione della medesima, precludendo ingiustamente al ricorrente l'esercizio del suo diritto a tale beneficio*», ed ai futuri ratei dal giorno di inizio della quiescenza, con evidente illegittimità di tale silenzio rigetto;

- che, sulla base della richiamata giurisprudenza, il fatto che fosse ancora in servizio attivo all'atto della presentazione della domanda di pensione, non osta alla sussistenza della legittimazione attiva del ricorrente, sussistendo «…***sempre un interesse concreto ed attuale, all'accertamento delle condizioni che potrebbero poi consentire l'esercizio del diritto alla pensione privilegiata, anche per il soggetto in attività di servizio***».

Tanto premesso il ricorrente concludeva affinché, previa CTU: si annullassero il Decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, n. M_D A934676 CSE2023 0000431 del 02.02.2023 - posizione n. 682838/C, nonché il PARERE n. 740632021 reso nell'adunanza n. 2842 del 14/04/2022 dal CVCS - posizione n. 102425; si accertasse l'illegittimità del silenzio rigetto della domanda inviata all'INPS di Potenza in data 21.01.2026; conseguentemente si riconoscesse «…*il diritto dell'Ispettore Superiore XXX a percepire la pensione privilegiata ordinaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 64*

e ss. del DPR n. 1092/1973 per le seguenti patologie ""Coxartrosi bilaterale", dipendenti da causa di servizio ed ascrivibile complessivamente alla 6 a Categoria della Tabella A del DPR 30 dicembre 1981, n. 834», con condanna alle spese di lite.

L'INPS, con memoria difensiva depositata il 07/09//2026, evidenziava:

- che la domanda presentata in data 21/01/2026 era stata espressamente respinta dall'INPS, con provvedimento del 27 maggio 2026 l'INPS (rilevandosi «…*che il richiedente era ancora in servizio e che non risultava alcuna cessazione per infermità riconosciuta, in costanza di servizio o all'atto della risoluzione del rapporto, dipendente da causa di servizio*»), risultando così «… ***documentalmente smentita la prospettazione del ricorso secondo cui l'Istituto avrebbe mantenuto il silenzio sulla domanda***» (e ciò nonostante il provvedimento fosse successivo alla redazione del ricorso);

- che nelle conclusioni del ricorso «…*sono indicati un decreto del Ministero della Difesa n. M_D A934676 CSE2023 0000431 del 2 febbraio 2023 e una posizione n. 682838/C, atti diversi dal decreto del Ministero della Giustizia n. 02029/2022/cs/49 descritto nel corpo del ricorso. La divergenza rende incerto l'oggetto dell'impugnazione e impone una rigorosa delimitazione della domanda*»;

- che, non essendosi verificata la cessazione dal servizio, «…*manca un elemento costitutivo attuale della pretesa alla liquidazione del trattamento privilegiato*», ammettendo la giurisprudenza «… *che il personale ancora in servizio possa domandare alla Corte dei conti il mero accertamento della dipendenza da causa di servizio quale possibile presupposto di un futuro trattamento*», non potendosi convertire «…*il futuro ed eventuale trattamento in un credito pensionistico*

attuale…», né consentire «… *una condanna dell'INPS alla liquidazione prima della cessazione e della verifica di tutti i requisiti*», con l'effetto che «*La domanda deve pertanto essere dichiarata inammissibile o respinta nella parte in cui tende al riconoscimento immediato del diritto alla prestazione e ai "futuri ratei" (si legga Cassazione a Sezioni Unite n. 4325 del 24 febbraio 2014)*»;

- che l'INPS non ha partecipato al procedimento amministrativo della dipendenza da causa di servizio, né può disapplicare il parere del Comitato di verifica, dovendo dunque le censure «…*sulla motivazione del parere e del decreto …essere rivolte all'Amministrazione che li ha adottati e non possono fondare una responsabilità o una soccombenza dell'Istituto*»;

- che, avendo il ricorrente dichiarato di aver previamente impugnato dinanzi al TAR gli atti di diniego, è necessario che siano prodotti ricorso, sentenza e attestazione relativa alla sua definitività, dovendo essere valutati gli effetti preclusivi di un giudicato che «…*abbia definito tra le parti la legittimità del medesimo diniego sulla base degli stessi fatti e documenti, … quantomeno rispetto alla riproposizione delle identiche censure demolitorie*», e non potendo, comunque, utilizzare il presente giudizio «… *per ottenere un secondo annullamento degli atti amministrativi sulla base di motivi meramente formali già dedotti o deducibili davanti al giudice amministrativo*», in quanto la «…*cognizione della Corte deve restare circoscritta all'accertamento del rapporto pensionistico e dei suoi presupposti sostanziali*»;

- che manca la prova del nesso eziologico qualificato tra il servizio e la genesi o l'aggravamento della patologia posta a base della domanda;

- che, non essendo «…*note la data e la causa della cessazione, il giudizio di idoneità al servizio, la posizione pensionistica alla cessazione, né le eventuali*

sopravvenienze sanitarie», non è «*…possibile accertare oggi un diritto attuale a ratei non maturati o fissarne la decorrenza»,* considerando che l'art. *«… 191 del D.P.R. n. 1092/1973, richiamato dal ricorrente, regola la decorrenza rispetto a una cessazione già intervenuta e non consente di anticipare il diritto nel corso del rapporto*» e «*Ogni eventuale liquidazione resta subordinata alla futura cessazione e alla verifica dei presupposti vigenti in quel momento*».

Alla luce di quanto esposto, l'INPS chiedeva che le domande introduttive venissero dichiarate inammissibili o rigettate, con vittoria di spese e onorari.

Con memoria depositata il 10/09/2026 si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, eccependo, in via preliminare e pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva, non svolgendo «… *più le funzioni di Ente previdenziale nei confronti del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, essendo ad esso subentrato, a far data dal 1.10.2005 ed in forza dell'art. 2 co. 1 della L. n. 335/1995 (recante "riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"), l'ex INPDAP e successivamente, in virtù dell'art. 21 D.L. 201/2011, convertito con legge 214/2011, l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, competente alla gestione delle attività pensionistiche per il personale del Ministero della Giustizia*».

Nel merito evidenziava che «…*il decreto impugnato n. 02029 del 14.11.20222, in conformità al parere n. 740632021 reso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio, Organo pubblico collegiale di rilevanza esterna, al quale l'ordinamento attribuisce il compito di pronunciarsi, in via definitiva e con competenza esclusiva, su determinate questioni tecnico-discrezionali, come meglio specificato dall'allegata relazione Dipartimentale, non ha riconosciuto dipendente da causa di servizio l'infermità del ricorrente, non essendoci nesso*

causale tra l'insorgenza della infermità ed i compiti svolti dal dipendente durante lo svolgimento del servizio istituzionale».

La relazione dipartimentale, richiamata nel predetto atto, evidenziava, tra l'altro:

- che, «…*nella nozione di causa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare, soltanto, fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, con esclusione, quindi, di circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario, in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (cfr. TAR Puglia - Lecce, sez. II, 31 gennaio 2012, n. 208*)», e quindi «… *la semplice descrizione, ad opera del ricorrente, dei compiti svolti, sia pure impegnativi, e l'indicazione dei disagi sopportati durante il normale espletamento del servizio, non possono portare a concludere che straordinari fattori di rischio abbiano certamente inciso sul suo stato di salute e, anzi, all'esito della disamina svolta conducono, inevitabilmente, ad escludere che il servizio prestato dal ricorrente possa avere avuto un ruolo determinante o concausale nell'insorgenza delle patologie, oggetto di avversa doglianza*»;

- che «… *il Comitato di verifica, con il parere emesso, ha puntualmente assolto il proprio obbligo motivazionale, chiarendo dettagliatamente le ragioni per le quali non poteva riconoscersi collegamento causale tra l'infermità sofferta dal ricorrente e gli eventi di servizio, i quali, come innanzi dimostrato, non risulterebbero tali da assurgere al ruolo di causa, ovvero di concausa efficiente e determinante*» e, conseguentemente, anche il provvedimento conclusivo emesso dall'esponente amministrazione risulta assistito da adeguata motivazione;

- che, «…*in presenza di pareri contrastanti della Commissione medica*

ospedaliera e del Comitato di verifica delle cause di servizio, l'amministrazione ha l'obbligo di conformarsi al parere di tale ultimo organo, senza necessità di ulteriore e specifica motivazione, avendo sostanziale natura vincolante il parere stesso (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 4 maggio 2011, n. 2683)», essendo tenuta a motivare in maniera particolare solo quando ritenga di non condividere le conclusioni del CVCS;

- che, salvo casi di manifesta irragionevolezza, di inattendibilità o travisamento della materia, il parere del Comitato, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, è sottratto al sindacato di legittimità, spettando al giudice solo la valutazione esterna di congruità, né potrebbe essere censurato alla luce di conclusioni raggiunte da una CTU e, a maggior ragione, da sanitari interpellati dalla parte, non essendo tale parare un atto interno della pa, ma la decisione di un organo pubblico a rilevanza esterna;

- che le istanze istruttorie formulate dal ricorrente andranno disattese, non essendo stati dallo stesso indicati «…*fatti o elementi nuovi, rispetto a quelli già rappresentati e, puntualmente, valutati nel corso del procedimento amministrativo*»;

- che «… *il ricorso in oggetto si appalesa infondato in fatto e in diritto, mentre il provvedimento, in questa sede impugnato dal ricorrente, in uno a tutti gli atti ad esso eventualmente connessi, sono da considerarsi del tutto legittimi, in quanto conformi alle disposizioni vigenti e rispettosi dei principi di trasparenza, imparzialità, ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa*». Nella memoria di costituzione, pertanto, si concludeva chiedendo, in via preliminare ed assorbente, l'accoglimento dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva e in subordine, nel merito, il rigetto del ricorso

introduttivo, dichiarando inammissibili le richieste istruttorie di controparte, non emergendo indicazione di fatti o elementi nuovi rispetto a quelli già valutati nel procedimento amministrativo, con vittoria di spese e onorari di causa.

Con memoria depositata in data 08/10/2026 la difesa attorea, in replica alle eccezioni formulate dalle parti resistenti, evidenziava quanto di seguito esposto.

Con riferimento alle eccezioni dell'INPS, sosteneva:

- che l'eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo il ricorrente ancora in servizio è infondata, essendo la cessazione dal servizio «*…presupposto per l'erogazione del trattamento pensionistico in esame e non già per l'accertamento della causa di servizio*» che, come chiarito dalla giurisprudenza, è oggetto di «*…un autonomo diritto potestativo, azionabile anche in costanza di servizio, in vista del futuro esercizio del diritto alla PPO, con interesse concreto ed attuale alla verifica dei presupposti*»;

- che la richiesta di avere contezza degli atti del procedimento dinanzi al GA è del tutto sprovvista di fondamento, avendo avuto oggetto (l'equo indennizzo) differente da quello azionato in questa sede (la pensione privilegiata), sia pure sulla base del medesimo presupposto, costituito dall'accertamento della dipendenza della patologia da causa di servizio;

- che, quanto all'asserita mancata di prova del nesso eziologico, investendo il merito, insisteva per la richiesta CTU;

- che, quanto all'inesistenza del silenzio dell'INPS, il provvedimento di diniego, datato 27.05.2026, comunque illegittimo, veniva inviato al ricorrente solo in data 12.06.2026, successivamente alla presentazione del ricorso;

- che l'indicazione di un Decreto diverso da quello riguardante la ricorrente è frutto di un mero refuso e non incide sull'oggetto del giudizio, ben delineato nel

corpo del ricorso.

Quanto deduzioni dell'altra parte resistente, osservava:

- che sussiste indubbiamente la legittimazione passiva dell'amministrazione datrice di lavoro, viste le sue competenze nel procedimento avente ad oggetto l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e promanando dalla stessa il relativo provvedimento conclusivo;

- che l'amministrazione non poteva escludere il nesso causale sulla base dell'acritica condivisione delle conclusioni del CVCS, quando questo manchi di pronunciarsi sulle argomentazioni svolte dagli altri organi tecnici intervenuti o esposte dallo specialista di parte ricorrente e non indichi almeno un'ipotesi alternativa in grado di spiegare l'insorgenza della malattia.

Con il predetto atto, insistendo nella richiesta di CTU, il ricorrente chiedeva che si annullasse il Decreto n. 02029/2022/cs/49 emesso dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.A.P. in data 14.11.2022, oltreché il parere del CVCS già indicato in ricorso, che si accertasse l'illegittimità del rigetto della domanda inviata all'INPS in data 21/01/2026, e si riconoscesse il diritto del ricorrente a percepire la pensione privilegiata per la indicata patologia, ascrivibile alla 6a categoriale della Tab. A del DPR n. 1981/834, con ogni conseguenza sulle spese di giudizio, da porre a carico delle amministrazioni resistenti.

In sede di udienza dibattimentale il difensore di parte ricorrente, nel riportarsi ai propri scritti difensivi, illustrava ulteriormente le ragioni poste a sostegno del ricorso, chiedendone l'accoglimento ed insistendo nella richiesta di CTU. L'avv. Interesse, riportandosi alla propria memoria difensiva, chiede l'accoglimento delle rassegnate conclusioni insistendo nella sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia - D.A.P..

DIRITTO

In via pregiudiziale, non merita accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal Ministero della Giustizia, avendo l'amministrazione di appartenenza denegato la dipendenza da causa di servizio di infermità sofferte dal ricorrente, presupposto del diritto a pensione privilegiata, così incidendo con effetto immediato sulla sfera giuridica del destinatario (cfr. C.d.c., Sez. Giur. Basilicata, sent./ord. n. 59/2025; C.d.c., Sez. Giur. Campania, sent./ord. 223/2025; C.d.c., Sez. Giur. Bolzano, sent./ord. n. 14/2024).

Deve, poi, essere esaminato quanto dedotto ed eccepito dall'INPS in merito:

- al difetto di interesse e prematurità della domanda di pagamento della pensione, da dichiararsi inammissibile per essere il dipendente ancora in servizio, potendo lo stesso domandare il mero accertamento della dipendenza da causa di servizio quale possibile presupposto di un futuro trattamento pensionistico;
- all'estraneità dell'INPS al procedimento di riconoscimento della causa di servizio, effettuato dai competenti organi del Ministero della Giustizia, naturale destinatario delle censure sulla illegittimità del parere e del decreto;
- alla non utilizzabilità del giudizio pensionistico per ottenere l'annullamento degli atti amministrativi impugnati, peraltro erroneamente indicati nelle conclusioni del ricorso, dovendo la cognizione della Corte dei conti restare circoscritta all'accertamento del rapporto pensionistico e dei suoi presupposti sostanziali.

Si osserva, preliminarmente, che questo Giudice ha già da tempo condiviso l'indirizzo giurisprudenziale che «…*ha ritenuto sussistente la giurisdizione della Corte dei conti per i giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza*

di patologie da causa di servizio, anche quando il ricorrente è ancora in servizio e non è stata presentata una specifica richiesta di pensione privilegiata, sussistendo all'uopo uno specifico interesse tutelabile (cfr. Corte dei conti: Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana n. 199/2021 e n. 36/2022; Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'Appello n. 29/2022)» (cfr. C.d.c., Sez. Giur. Basilicata, sent./ord. n. 12/2022/M).

Tale orientamento ha, poi, trovato autorevole conferma nella sentenza n. 12/2023 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, che, nella risoluzione della questione di massima, deferita dal Presidente della Corte dei conti, ha enunciato il seguente principio di diritto: «*è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata*».

Orbene, considerati i limiti fisiologici del presente giudizio, azionato da ricorrente ancora in servizio, come delineati dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella predetta sentenza n. 12/2023/QM/PRES, di mero accertamento di uno solo dei presupposti della pensione privilegiata cui potrebbe aversi diritto in futuro (ovvero l'accertamento del nesso causale tra servizio prestato e patologia patita, ritenuto «… *segmento della più complessa fattispecie rilevante ai fini del conseguimento del trattamento di privilegio*»), non può ritenersi ammissibile la richiesta di ottenere sin d'ora il riconoscimento del diritto a percepire la pensione

privilegiata ordinaria: si deve, sul punto, anche «*richiamare ... la regola generale per cui l'accertamento dell'effettivo diritto al trattamento pensionistico, così come la tipologia e l'importo dello stesso, deve essere operato in base alla legislazione vigente alla data del pensionamento*», tenuto conto «*… dell'ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore in tema di modifiche normative alla disciplina dei futuri trattamenti pensionistici, anche in relazione alle esigenze di sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale complessivo*» (cfr. C.d.c., Sez. Giur. Toscana, sent. n. 93/2025, che ha precisato che l'accertamento effettuato potrebbe far stato solo qualora la legislazione vigente alla data dell'effettivo pensionamento del ricorrente «*…resti invariata, quanto meno nei suoi tratti essenziali sul punto specifico delle modalità di accertamento della dipendenza di infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento di pensione privilegiata o di un altro trattamento previdenziale con caratteristiche analoghe eventualmente previsto all'epoca (cfr., nei termini, Corte dei conti, Sez. Toscana, sent. nn. 106/2023 e 135/2023)*»).

In applicazione dei principi di conservazione degli atti e di effettività della tutela, tuttavia, il Giudice ha il potere di riqualificare la domanda e accertare la sola dipendenza della causa di servizio, così «*…pronunciandosi solo sul nesso causale e rinviando la fase liquidatoria al pensionamento*» (cfr. C.d.c., Sez. Giur. Abruzzo, sent. n. 90/2026), potendo solo in tali limiti ritenersi ammissibile il presente ricorso.

Del resto, lo stesso ricorrente, nella memoria dell'08/10/2026 ha rimarcato sussistere «*… un **interesse attuale** all'accertamento della causa di servizio e del futuro diritto alla PPO, secondo il consolidato orientamento che ammette azioni volte al solo accertamento del presupposto causale anche per personale ancora*

in servizio».

Allora, se, in linea con quanto stabilito nella sentenza delle Sezioni Riunite sopra richiamata, si ritiene ammissibile un giudizio volto ad accertare la dipendenza di infermità da causa di servizio «… *in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio*…», diviene conseguenziale la sussistenza dell'interesse a contraddire e della legittimazione passiva dell'INPS (sulla sussistenza della legittimazione passiva dell'Istituto previdenziale, cfr., tra le altre, C.d.c., Sez. Giur. Emilia-Romagna, sentt. n. 12/2025 e 9/2024; C.d.c., Sez. Giur. Veneto, sent. n. 129/2023 e C.d.c., Sez. Giur. Sardegna, sentt. n. 58/2025; n. 176/2023).

Non possono, poi, essere considerate ammissibili le domande attoree di annullare gli atti amministrativi impugnati, avendo la Corte dei Conti giurisdizione esclusiva in materia di pensioni civili e militari, ma il suo sindacato riguarda il rapporto previdenziale e non può estendersi a deliberare la legittimità degli atti amministrativi presupposti (come definitivamente individuati con la memoria depositata in data 08/10/2026) e procedere al relativo annullamento, potendo gli stessi essere solo disapplicati.

Risulta, d'altra parte, infondata la necessità, prospettata dall'INPS, di valutare gli effetti preclusivi di un giudicato, formatosi nel procedimento svoltosi dinanzi al GA, allo scopo di scongiurare che il ricorrente possa ottenere l'annullamento di atti amministrativi in quella sede già impugnati.

In merito, infatti, ai rapporti tra la giurisdizione amministrativa, alla quale è devoluta la giurisdizione in materia di equo indennizzo, e giurisdizione della Corte dei Conti, alla quale è devoluta la giurisdizione in materia di pensioni privilegiate, si osserva che la Corte Suprema di Cassazione *«…ha da tempo chiarito che "la Corte dei conti può autonomamente rivalutare le condizioni per*

la spettanza del beneficio previdenziale richiesto, eventualmente negando la sussistenza della dipendenza dell'infermità dal servizio prestato, senza incontrare alcuna preclusione negli accertamenti effettuati, ad altri fini, sulle infermità medesime, in tema di rapporto di pubblico impiego, in quanto l'indicato giudizio della Corte dei conti, riguardando la spettanza del diritto alla pensione, verte sul rapporto e non sull'atto amministrativo e non si applicano, rispetto ad esso, i limiti propri del giudizio d'impugnazione dell'atto amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità, restando incorporato l'atto impugnato, al pari dell'atto presupposto, nel riconoscimento avvero nel diniego della posizione soggettiva" (Cass., Sez. Un., 6 marzo 2009, n. 5467)» (cfr. C.d.c., Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 181/2018)

L'evidenziata diversità di *petitum* e *causa petendi* dell'azione proponibile dinanzi al G.A., che ha natura impugnatoria dell'atto amministrativo di diniego del beneficio dell'equo indennizzo, e di quella proposta dinanzi a questo plesso giurisdizionale, riguardante i riflessi pensionistici dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità, vale ad escludere la possibile violazione del principio generale del *ne bis in idem*, volto ad impedire il simultaneo esercizio di attività giurisdizionale in ordine alla stessa controversia ed il possibile contrasto di giudicati (cfr. C.d.c., Sez. Giur. Basilicata, sent. n. 12/2022; cfr. anche C.d.c., II Sez. Giur. App., sent. n. 396/2019; C.d.c., Sez. Giur. Lazio, sent. n. 155/2024; C.d.c., II Sez. Giur. App., sent. n. 125/2026; C.d.c., Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 207/2026; C.d.c., Sez. Giur. Campania, sent. n. 213/2026).

Tanto premesso, nel riservare alla decisione definitiva ogni valutazione sulle ulteriori questioni, visti gli atti di causa nonché la relativa documentazione

amministrativa e medico legale allegata al fascicolo processuale e udite le argomentazioni poste dalle parti a sostegno delle rispettive ragioni di lite, si rileva come la particolare natura della controversia, concentrata su aspetti medico legali non risolvibili né componibili attraverso le ordinarie competenze di questo Giudicante, necessiti di approfondimento istruttorio.

Si ritiene, pertanto, necessario che, a cura del C.M.L. operante presso l'Azienda Ospedaliera S. Carlo di Potenza, venga formata Relazione di perizia medico legale affinché, previa visita diretta del ricorrente e in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, siano forniti attendibili ed esaustivi elementi di conoscenza in ordine alla sussistenza della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte dal ricorrente, esplicitando se il servizio dallo stesso prestato debba essere considerato mera occasione, ovvero, si sia concretizzato in attività tali o situazioni particolari che possano assurgere a fattore determinante (anche solo in via concausale) dell'insorgenza della patologia invalidante; in caso affermativo, dovrà specificarsi se tali infermità siano o meno suscettibili di miglioramento e siano classificabili ai fini pensionistici, quale sia la categoria alla quale devono essere ascritte, nonché ogni altro elemento utile per la decisione della controversia;

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, respinge le suindicate eccezioni delle Amministrazioni resistenti e dichiara ammissibile il ricorso nei limiti e nei termini di cui in parte motiva;

ORDINA

che, a cura del C.M.L. operante presso l'Azienda Ospedaliera S. Carlo di Potenza, venga formata Relazione di consulenza medico legale intesa a stabilire la

ricorrenza, nel caso di specie, dei requisiti e delle condizioni descritti sopra.

Le parti, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, potranno far pervenire al predetto Collegio medico legale tutta la documentazione ritenuta utile.

La richiesta relazione consulenziale si gioverà della integrale documentazione amministrativa e medico legale versata nel fascicolo di causa nonché dei risultati scaturiti dalla visita diretta sulla persona del ricorrente che all'uopo sarà effettuata.

Le operazioni peritali si svolgeranno in data **17 novembre 2026, ore 9:30** (giusta calendarizzazione trasmessa dal predetto C.M.L. a questo Ufficio giudiziario) senza ulteriore avviso alle parti.

L'espletamento del predetto incombente istruttorio dovrà avvenire nel pieno contraddittorio tra le parti in causa al fine di consentire il dispiegamento delle rispettive ragioni nel rispetto del principio della parità processuale.

Ai sensi degli artt. 97 e 166 del D.Lgs. n. 174/2016 (c.g.c.) si fissano i seguenti termini:

- dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'eventuale nomina, con dichiarazione da comunicare alla Segreteria di questa Sezione e al C.M.L., di consulenti tecnici delle parti i quali potranno esercitare le facoltà previste dall'art. 97, comma 5, c.g.c.;
- sessanta giorni dallo svolgimento delle operazioni peritali per la trasmissione, da parte del C.M.L, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;
- venti giorni dal ricevimento del predetto schema di relazione per la trasmissione al C.M.L. delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di

parte;

- venti giorni dal ricevimento di tali osservazioni e conclusioni, ovvero dalla scadenza del termine sopra fissato per la loro produzione, per il deposito nella Segreteria di questa Sezione della relazione finale nella quale il C.M.L., oltre a rispondere ai quesiti posti con questa ordinanza, deve altresì dare conto delle osservazioni e conclusioni delle parti e dei loro consulenti tecnici e prendere specificamente posizione su di esse.

All'esito della trasmissione della consulenza sarà fissata l'udienza di trattazione del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2026.

Il Giudice

(f.to digitalmente)

Rocco LOTITO

Depositata in Segreteria il 22 ottobre 2026

Il Segretario di udienza

(f.to digitalmente)

Alfonso Ingenito